

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate

9^a DIVISIONE – 4^a SEZIONE

CONTRATTO A SEGUITO DI PROCEDURA RISTRETTA IN AMBITO SDAPA

svolta ai sensi del D.Lgs. 208/2011 con la Ditta _____, con sede legale in _____, avente ad oggetto i “*Servizi assicurativi e tecnico-sistemistici di supporto alla gestione ed alla manutenzione della Rete integrata della Difesa. Manutenzione del supporto trasmissivo in fibra ottica di proprietà A.D*” per un importo complessivo di Euro I.V.A. esente, ai sensi dell’art. 72 comma 3 punto 2 del D.P.R. n. 633/1972.

CIG:

RUP: Capo della 7^a Divisione di TELEDIFE, _____

L’anno duemilaventiquattro, addì _____ del mese di _____ in Roma io dott.ssa _____, in qualità di Ufficiale Rogante, senza l’assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia delle parti contraenti, provvedo alla redazione e alla stipula con le modalità previste dal Codice di Amministrazione Digitale, del presente Contratto

TRA

Il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (Codice fiscale nr. 12800841004), rappresentato dal Dirigente _____, in qualità di Capo della 9^a Divisione di TELEDIFE

E

la _____, con sede legale in _____ Codice Fiscale e Partita I.V.A.
nr _____ rappresentata da _____ nato a _____ il _____ nella sua
qualità di _____

PREMESSO CHE

- lo Stato Maggiore della Difesa (SMD), con la lettera prot. *M_D A0D32CC REG2024 0066910 del 21-03-2024*, ha espresso la necessità del Servizio di Manutenzione del supporto trasmissivo in fibra ottica di proprietà A.D.;
- al fine di soddisfare le sopracitate esigenze, TELEDIFE con lettera di invito del _____, ha indetto una gara tramite mercato elettronico, utilizzando la procedura “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, con il criterio del minor prezzo;
- che la predetta Ditta _____, all’esito dello svolgimento della gara S.D.A.P.A., è risultata aggiudicataria della commessa di cui al successivo Art. 2.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 – OGGETTO DELLA COMMESSA

La società _____ in seguito denominata semplicemente Ditta, si impegna ad effettuare a favore del Ministero della Difesa e, per esso, della Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (in seguito denominata semplicemente TELEDIFE) i “Servizi assicurativi e tecnico-sistemistici di supporto alla gestione ed alla manutenzione della Rete Integrata della Difesa. Manutenzione del supporto trasmissivo in fibra ottica di proprietà A.D.”. La presente commessa è costituita da un unico Lotto suddiviso nelle seguenti fasi:

Fase 1: “Manutenzione assicurativa ordinaria”, _____

Fase 2: “Manutenzione straordinaria a chiamata”.

Art. 3 – NORME DI CARATTERE GENERALE

La commessa, per quanto non previsto dal presente atto, è regolata dalle disposizioni e norme di cui al D.Lgs. n. 208 del 15.11.2011 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della sicurezza) e dal D.P.R. n. 49 del 13.05.2013 (Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari). Per quanto in detti atti non espressamente previsto si applicano, ove compatibili o non derogati, il Regolamento per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa approvato con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i., le norme in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al D.Lgs. 66/2010, e dal relativo testo unico regolamentare, di cui al D.P.R. 90/2010, nonché le norme del Regolamento recante approvazione del Capitolato d'Oneri relativo alla locazione ed all'acquisto delle apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi, approvato con D.P.C.M. n. 452 del 06 agosto 1997.

La commessa, inoltre, è regolata dal Codice Civile, dalla L. 136 del 13 agosto 2010 e dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 e s.m.i..

Le norme sopracitate, che la Ditta dichiara di ben conoscere ed accettare, si considerano parte integrante del presente atto.

Art. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COMMESSA

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano la presente commessa dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- al presente Contratto;
- alla Specifica Tecnica n. TEL/272/24/0701-1 (Allegato “A” al contratto).

I predetti documenti costituiscono parte integrante del presente Contratto.

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto e dal Capitolato Tecnico prevarrà nell'ordine:

- il Contratto;
- la Specifica Tecnica.

Art. 5 – AMMONTARE DELLA COMMESSA

Il valore della commessa di cui al presente atto, ammonta complessivamente ad Euro _____ I.V.A. esente.

L'importo sopra indicato è così ripartito:

- Fase 1: Importo a canone Euro _____ IVA esclusa, per un totale complessivo di Euro _____ (xxxxxx) IVA inclusa;
- Fase 2: Importo massimo Euro 333.818,76 IVA esclusa, per un totale complessivo di Euro 407.258,89 (quattrocentosettemiladuecentocinquantotto/89) IVA inclusa;

Tale importo è derivante dall'offerta della Ditta e relative dichiarazioni annesse che, allegare al presente contratto, ne costituiscono parte integrante (**Allegato "B"**).

Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenti per la presente commessa sono pari ad Euro 0,00 (zero).

Il prezzo complessivo delle attività è comprensivo di tutte le forniture e prestazioni, incluse le prestazioni relative all'esecuzione delle prove di verifica di conformità/collaudo, necessarie a realizzare quanto indicato all'Articolo 2 "oggetto della commessa".

Nel prezzo complessivo della fornitura sono, inoltre, incluse le eventuali spese dirette e/o indirette relative a diritti industriali di terzi (privativa industriale, licenza di riproduzione, etc.), intendendo con ciò sollevare l'A.D. da qualsiasi impegno.

Art. 6 – DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente contratto, a meno di un'eventuale anticipata esecuzione, decorre dal giorno successivo all'effettiva data di ricezione della lettera di notifica alla Ditta dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del contratto, che sarà inviata, a mezzo posta elettronica certificata, da TELEDIFE 9^a Divisione.

Copia della predetta lettera di notifica sarà altresì inoltrata a/allo:

- TELEDIFE 2° Reparto 7^a Divisione (in seguito denominata TELEDIFE 2.7);
- TELEDIFE 10^a Divisione (in seguito denominata TELEDIFE 10.);
- XXXXXXXXXX;

- [REDACTED] - [REDACTED]

Art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di [REDACTED] mesi decorrenti dall'inizio della prestazione che coincide con il giorno successivo all'effettiva data di ricezione della lettera di notifica di cui al precedente art. 6, salvo diversa disposizione del RUP o anticipata esecuzione che sarà inviata, a mezzo di posta elettronica certificata, da TELEDIFE 9^a Divisione.

a. Ripetizione dei servizi

L'amministrazione si riserva la possibilità di rinnovare il contratto [REDACTED] per una volta al massimo entro il triennio successivo alla stipula del presente atto, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del D. Lgs. 36/2016 e dell'art. 18, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 208/2011. La ripetizione dei servizi, in tal caso, dovrà essere analoga (condizioni e importo) a quanto previsto nel presente contratto e potrà riguardare una o tutte e due le fasi previste.

b. Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto

Ai sensi dell'Art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

La Ditta si obbliga a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali in lingua italiana ed ogni altra documentazione tecnica richiesta e prevista nella Specifica Tecnica che costituisce parte integrante del presente contratto (Allegato "A").

Qualora i manuali in lingua italiana non siano disponibili sul mercato, dovranno essere forniti in lingua inglese.

Art. 9 – ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è il Capo della 7^a Divisione di TELEDIFE.

La direzione dell'esecuzione contrattuale e la sorveglianza tecnica durante l'esecuzione viene demandata da TELEDIFE al Direttore dell'Esecuzione (in seguito denominato DdE), secondo quanto previsto dagli art. 114 e 115 del D.Lgs. n. 36/2023 e dal D.M. n. 49/2018.

Nomina del DdE

Il DdE sarà nominato da TELEDIFE, entro 10 (dieci) giorni dalla data di decorrenza del contratto, su proposta del Comando per le Operazioni in Rete cui compete la responsabilità operativa e di sicurezza della rete in fibra ottica di proprietà della Difesa.

Entro 10 (dieci) giorni successivi alla nomina, l'A.D. provvederà a comunicare alla Ditta il nominativo ed il recapito del DdE.

Durante il periodo di garanzia, la verifica dell'esecuzione del presente atto viene demandata all'Ente destinatario delle prestazioni.

Compiti e responsabilità del DdE

Il Direttore dell'esecuzione dovrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

- provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante;
- assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Ditta esecutrice, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla normativa in vigore, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati;
- ordinare la sospensione dell'Esecuzione del Contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicandone le ragioni e l'imputabilità delle medesime;
- verificare le prestazioni previste dal contratto, con la possibilità di eseguire audit presso la Ditta (ISO:9001);

- redigere il Certificato di ultimazione delle prestazioni della commessa, per la successiva approvazione da parte della Stazione Appaltante;
- constatare e verbalizzare lo stato di esecuzione del contratto (su richiesta del RUP).

Tutte le verbalizzazioni, certificazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dal DdE, dovranno essere inviati, entro i 5 (cinque) giorni successivi alla loro sottoscrizione, per le azioni di competenza, al RUP.

Tutti i verbali redatti dovranno essere firmati dal rappresentante della Ditta munito di apposita delega.

Qualora su richiesta formale del Direttore dell'esecuzione, il rappresentante della Ditta si rifiuti di controfirmare un verbale attinente l'esecuzione del presente contratto, di ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale indicando, qualora note, le motivazioni del rifiuto.

Art. 10 TUTELA E SICUREZZA SUL LAVORO – DUVRI

La Ditta è obbligata alla piena osservanza delle norme e prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. concernenti le prescrizioni minime per la sicurezza e la salute da attuare durante l'esecuzione dell'appalto.

Il Datore di Lavoro Committente (TELEDIFE), in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, ha provveduto a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, denominato “DUVRI statico”, avendo valutato, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, l'esistenza di rischi interferenti che rendono necessaria l'adozione di misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare o ridurre i rischi in argomento.

Il “DUVRI statico” è allegato al presente contratto e ne forma parte integrante (Allegato “C”). Gli oneri relativi all'attuazione del “DUVRI statico” sono già compensati dal prezzo di contratto e corrispondono ad Euro 0,00. La Ditta, presa visione del “DUVRI statico” redatto dal Datore di Lavoro Committente e preso atto dell'esistenza di rischi interferenti che rendono necessaria l'adozione di misure di prevenzione e protezione atte a ridurre gli effetti di un loro materializzarsi, si impegna a fornire al Datore di Lavoro attuatore (Ente destinatario delle prestazioni), Responsabile della Sicurezza dell'Ente ove la Ditta opera, tutte le informazioni necessarie a redigere e, nel tempo, integrare, il “DUVRI dinamico”,

quale documento integrativo ed evolutivo del “DUVRI statico”. Tale documento conterrà gli elementi di dettaglio, specifici del sito, che, in ragione della loro specificità e variabilità dovranno riflettere le reali peculiarità locali al momento di esecuzione delle forniture e servizi previsti dal presente contratto. Pertanto, ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità, la valutazione dei rischi, per conto del Datore di Lavoro attuatore, dovrà essere aggiornata a cura del Responsabile di Sito/Ente, avvalendosi dei Responsabili della Sicurezza dell’Ente e della Ditta contraente ed i documenti sopra citati dovranno essere mantenuti aggiornati. L’approvazione del “DUVRI dinamico” e la verifica della sua adozione, da parte della Ditta, compete ai predetti Responsabili della Sicurezza. E’ fatto obbligo alla Ditta, ove applicabile, di rilasciare, relativamente all’esecuzione delle attività di fornitura apposita dichiarazione/documentazione attestante che quanto è oggetto della commessa è stato eseguito in modo conforme al DM 22/01/2008 n. 37 e successive modificazioni, integrazioni e normativa regolamentare. Tale dichiarazione/documentazione dovrà essere presentata al DdE all’atto della constatazione di verifica delle ultimazioni delle prestazioni.

Art. 11 CESSIONE DELL’INFRASTRUTTURA OTTICA DELLA DIFESA E AVVIO DELL’ATTIVITA’

Il DdE, entro [REDACTED] dalla data di decorrenza del contratto ovvero, dalla data della anticipata esecuzione, redigerà apposito “**Verbale di cessione dell’infrastruttura ottica della Difesa e avvio delle attività**” rendendo disponibili all’esecutore contrattuale:

- i Siti/Locali, Government Furnished Facilities (GFF);
- le Informazioni, Government Furnished Information (GFI),

in seguito denominati genericamente GFx, necessari per l’esecuzione delle attività richieste dalla presente commessa. Per tutta la durata del periodo di validità del contratto, con l’avvenuta cessione del parco ottico (rete in fibra ottica), quest’ultimo è da intendersi a carico della Ditta la quale opera nei confronti della Difesa un Servizio di connettività, impegnandosi a mantenere in esercizio, sia i collegamenti “attivi” sia quelli “spenti”, con attività di manutenzione correttiva ordinaria e straordinaria, come descritti nella specifica tecnica allegata.

L'originale in bollo (a carico della Ditta) del "Verbale di cessione dell'infrastruttura ottica della Difesa e avvio delle attività", controfirmato da un rappresentante della Ditta, in possesso degli adeguati poteri di firma, dovrà essere inviato a TELEDIFE 2.7 entro i 10 (dieci) giorni solari successivi alla sottoscrizione per la validazione del RUP.

Il DdE, inoltre:

- notificherà tempestivamente a TELEDIFE eventuali impedimenti relativi all'esecuzione del contratto;
- verificherà le prestazioni previste dal contratto;
- verbalizzerà con cadenza trimestrale la regolare esecuzione delle prestazioni richieste, procedendo al calcolo delle eventuali penali.

Eventuali ritardi nella messa a disposizione dei Gfx e relativo avvio contrattuale provocheranno uno slittamento dei termini di ultimazione delle prestazioni di tanti giorni pari ai giorni di ritardo. Nessun onere aggiuntivo sarà imputabile all'A.D. per i suddetti ritardi.

Art. 12 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA'

La Ditta è tenuta a trasmettere, al Direttore dell'Esecuzione e a TELEDIFE 2.7, entro [REDACTED]

[REDACTED] la seguente documentazione:

un report sullo stato di efficienza dei collegamenti di rete dando indicazione storica delle manutenzioni intervenute sul cavo in manutenzione, cosiddetto "libretto di manutenzione" dove, per ogni tratta in FO, sono riportati tutti gli interventi manutentivi effettuati nell'arco di validità del Contratto. Il format del report sarà stabilito in accordo col Direttore dell'Esecuzione del Contratto (ovvero sarà fornito alla Ditta, con l'obbligo di aggiornamento, il libretto di manutenzione in uso [REDACTED] [REDACTED]);

un report riepilogativo dei ticket aperti e chiusi sulla Fase 1, riportando eventuali ritardi che comportano l'applicazione di penali;

un report degli interventi relativi alla Fase 2 effettuati, riportante la data di apertura dell'intervento e la relativa data di chiusura o di presunta chiusura qualora l'attività sia ancora in corso al momento della verbalizzazione.

Le attività previste dal presente contratto verranno verificate, in contraddittorio con la Ditta, dal DdE che redigerà il Certificato di Regolare Esecuzione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della sopracitata documentazione.

L'originale in bollo (a carico della Ditta) e n. 1 (una) copia del Certificato di Regolare Esecuzione, controfirmati dal rappresentante della ditta, dovranno essere inoltrati a TELEDIFE 2.7, per la validazione del RUP.

L'accettazione della fornitura sarà effettuata da TELEDIFE con apposita determinazione da notificarsi alla Ditta tramite PEC.

Art. 13 – ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Durante tutto il periodo di esecuzione del contratto e fino all'estinzione del periodo di garanzia, la Ditta dovrà dimostrare il possesso di adeguata certificazione **UNI EN ISO 9001** - versione 2015, per il settore di classificazione EA33 "*Tecnologia dell'informazione*" rilasciata da un Ente nazionale o internazionale accreditato, aderente all'Organizzazione Europea per l'Accreditamento dei Laboratori degli Organismi di Certificazione ECA (*European Cooperation for Accreditation*).

La fornitura dei materiali dovrà essere conforme alle attuali normative di legge per quanto concerne la sicurezza e la compatibilità elettromagnetica (**marchio CE**).

Art. 14 AMBIENTE - REGOLAMENTO REACH

La Ditta è tenuta ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i., ove applicabile.

La Ditta è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative, di cui sopra, vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.

Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

a) una "**Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH**" dalla quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
- che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che "eventuali subfornitori", abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal "Regolamento REACH";

b) qualora le suddette sostanze superino la quantità di n.1 tonnellata (t)/anno, un "Attestato di conformità", in cui indica il "legale rappresentante" nominato ai fini del programma Reach e fornisce le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC *number* e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- peso totale della sostanza;

c) elenco dei "**codici identificativi**" dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose nonché le relative "**schede di sicurezza**".

La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'A.D.. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità.

Art. 15 SUBAPPALTO/SUBFORNITURA

Ai sensi dell'Art. 27 del D. Lgs. 15 novembre 2011, n.208 per i contratti stipulati dall'A.D., la Ditta non può, senza il consenso scritto e formale dell'Amministrazione, cedere in subappalto le attività contrattuali che ha indicato nell'offerta.

Subappalto:

L'affidamento in subappalto sarà condizionato dall'iscrizione della Ditta affidataria all'Ufficio del Registro delle Imprese. In ogni caso, il ricorso al subappalto potrà essere autorizzato nei limiti previsti dalla normativa vigente e potrà riguardare esclusivamente le attività indicate nell'offerta.

Resta comunque ferma la responsabilità della Ditta contraente la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Ditta contraente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

In particolare, la Ditta dovrà allegare alla richiesta di subappalto il contratto di subappalto o copia autenticata, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata nonché le dichiarazioni sostitutive del subappaltatore attestanti l'assenza dei motivi di esclusione.

L'Amministrazione provvederà a corrispondere l'importo dei lavori/servizi affidati in subappalto alla Ditta aggiudicataria la quale dovrà trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore.

In caso di subappalto autorizzato è fatto obbligo alla Ditta ed al suo subcontraente di inserire nel contratto relativo alla sub-commessa, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 9, della L. 136/2010. Qualora dalle verifiche condotte dall'Amministrazione risulti la violazione del predetto obbligo, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.

L'affidamento in subappalto non potrà essere, comunque, autorizzato qualora a carico della/e Ditta/e risultino i divieti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..

Subfornitura:

E' autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano nella normale linea produttiva della Ditta. E' fatto obbligo alla Ditta di comunicare a TELEDIFE 2.7 l'elenco dei materiali in subfornitura. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro la data di ultimazione delle prestazioni per ciascuna fase.

Nel caso di subappalto/subfornitura resta comunque ferma la responsabilità della Ditta contraente la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Ditta contraente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 16 – MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZA NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora i delegati dell'Amministrazione nella verifica dei materiali e delle prestazioni contrattuali riscontrino deficienze qualitative e costruttive che potrebbero compromettere la solidità e la durata dei prodotti forniti e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza della Ditta o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito verbale in duplice copia sulla prescritta carta da bollo (il cui onere è posto a carico della Ditta), facendo menzione dell'eventuale rifiuto della Ditta a firmare il verbale medesimo.

I pezzi e le parti non rispondenti ai requisiti necessari, e che hanno dato origine a tale verbale, saranno trattenuti dall'Amministrazione.

In tali casi verrà applicata alla Ditta una penalità convenzionale del 10% dell'intero importo contrattuale, salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.

Art. 17 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALITÀ RELATIVE

Per le inadempienze parziali o totali alle singole obbligazioni contenute nell'atto, oltre quelle dovute a malafede, frode e negligenza, già separatamente considerate, la Ditta è passibile delle seguenti penalità:

- a) Per eventuali ritardi nell'ambito degli interventi relativi ad entrambe le fasi, si applicano i *Service Level Agreement* (SLA) e le relative penali indicati nella Specifica Tecnica (All. A), par. 3.6 e 4.2;
- b) per ogni giorno di ritardo in qualunque altro adempimento previsto dal presente contratto, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo contrattuale della Fase interessata, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso il totale delle penalità applicate non potrà superare, nel complesso, il valore del 10% dell'importo netto contrattuale.

Art. 18 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

La Ditta assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, la Ditta assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Amministrazione è obbligata a informare prontamente per iscritto la Ditta delle iniziative giudiziarie di cui sopra.

Nell'ipotesi della predetta azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Ditta ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 19 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SICUREZZA AREE RISERVATE

Le apparecchiature dovranno essere ubicate in aree non classificate, tuttavia la Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

La Ditta si impegna altresì a far osservare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione del contratto. In particolare, non dovranno essere comunicate a terzi - in alcun modo e in qualsiasi forma - notizie, informazioni e dati di cui si abbia avuto conoscenza nel corso dell'esecuzione contrattuale. Tali dati non devono essere utilizzati da parte del contraente o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti dal contratto.

Richiedendo inoltre talune attività l'accesso in aree riservate degli Enti dell'Amministrazione Difesa, la Ditta dovrà impiegare, per la commessa in oggetto, personale opportunamente discriminato impegnandosi a sostituire quelle persone che, nonostante la discriminazione, venissero ritenute indesiderabili dagli Organi di Sicurezza.

Allo scopo di rispettare i termini di inizio lavori, la Ditta, entro 10 giorni dalla notifica del contratto, deve provvedere ad inoltrare al DdE ed a TELEDIFE 2.7. una lista nominativa, completa di tutti i dati anagrafici, di residenza, estremi del documento di riconoscimento del personale preposto all'esecuzione e controllo dei lavori al fine di ottenere in tempo utile i relativi permessi di accesso.

Art. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi di inadempienze della Ditta agli obblighi assunti con la stipula del presente Atto, le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'Atto, incamerando la cauzione nonché di procedere all'esecuzione in danno.

Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione, dichiarata dall'A.D. in via amministrativa, viene comunicata alla Ditta con PEC ed è immediatamente operativa.

In particolare può procedersi a risoluzione anche nei seguenti casi:

- a) la Ditta si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l'esecuzione contrattuale;
- b) vengano accertati, durante detti controlli, comportamenti di particolare gravità, imputabili alla Ditta, ed intesi a mascherare errori o deficienze di lavorazione (malafede, vizi occulti, frode) od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle lavorazioni che pregiudichi il buon esito degli apprestamenti contrattuali.
- c) la Ditta non adempia all'obbligo di far rispettare gli obblighi di legge stabiliti per la sicurezza sul lavoro;
- d) la Ditta non adempia all'obbligo di:
 - mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso;
 - far rispettare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione dell'atto;
- e) nel caso di esito negativo delle verifiche di conformità qualora la Ditta non apporti, a propria cura e spese, entro il termine massimo di 30 giorni concesso dall'Amministrazione, i perfezionamenti o le modifiche necessarie per superare le prove fallite.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esime la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni.

Art. 21 – RECESSO DAL CONTRATTO

E' in facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto con semplice comunicazione scritta alla Ditta, ai sensi dell'Articolo 107 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

La Ditta dichiara sin d'ora di non avere nulla a pretendere in caso di recesso unilaterale del contratto da parte dell'A.D.

Art. 22 – FORZA MAGGIORE

I ritardi nell'esecuzione del contratto dovuti a causa di forza maggiore, danno titolo ad un corrispondente spostamento dei termini contrattuali.

A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 110 del D.P.R. 12 novembre 2012, n. 236, fino all'entrata in vigore del decreto interministeriale richiamato dall'articolo 216, comma 20, del decreto legislativo 18 aprile n. 50. Tra le cause di forza maggiore è compreso lo sciopero di carattere generale, sia nazionale che regionale o provinciale, che abbia coinvolto direttamente la Ditta.

Gli scioperi aziendali non daranno luogo a spostamento dei termini.

A seguito di tale eventualità, la Ditta, entro tre giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento e comunque nel più breve tempo possibile, deve comunicare a TELEDIFE 2.7 e al Direttore dell'Esecuzione il caso di forza maggiore verificatosi, specificando i seguenti dati:

- numero di repertorio del contratto;
- natura dell'evento.

A tale istanza deve essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione, Comando dei C.C., etc.), comprovante il verificarsi delle citate cause di forza maggiore.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la Ditta abbia fatto ricorso a terzi, regolarmente autorizzata dall'A.D.

Art. 23 – REVISIONE PREZZI

Per la revisione prezzi si applica quanto disposto dall'art. 60 co. 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, utilizzando gli indici elaborati dall'ISTAT con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

I prezzi dell'offerta presentata dalla Società devono intendersi onnicomprensivi essendo in essi incluso tutto quanto necessario alla perfetta esecuzione della commessa.

Art. 24 – AGGIORNAMENTI E VARIANTI TECNICHE

Qualora la Ditta non sia in condizione di approntare la verifica di conformità della fornitura dei prodotti, a causa del rilascio sul mercato di nuove versioni da parte dei rispettivi produttori, dovrà far pervenire a TELEDIFE 2.7 improrogabilmente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dei termini della predetta ultimazione delle prestazioni,

proposta di variante tecnica con la quale viene sottoposta all'accettazione dell'A.D. la sostituzione, senza incremento dei costi, dei prodotti previsti dal contratto con altri aventi caratteristiche tecnico-merceologiche uguali o superiori, allegandone la documentazione tecnica della casa produttrice.

In caso di accettazione da parte dell'A.D., da comunicarsi alla Ditta almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza dei termini di ultimazione delle prestazioni, verrà stipulato apposito atto di variante tecnica, le cui spese saranno a carico della Ditta contraente.

Tale atto non comporterà variazioni né dei termini di ultimazione delle prestazioni né di consegna contrattualmente previsti.

Art. 25 – MATERIALE DI PRODUZIONE NON COMUNITARIA

Gli apparati ed i materiali in genere, oggetto di fornitura, e/o installati, potranno essere realizzati anche con materiale costruito da Paesi non appartenenti alla Comunità Europea, senza variazione di prezzo per oscillazione cambi.

Art. 26 – GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta presta una garanzia a favore dell'A.D. il cui importo viene calcolato con le modalità previste dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. L'importo della garanzia è ridotto nei casi previsti dal medesimo articolo di legge, salvo presentazione alla SA delle certificazioni occorrenti per usufruire di dette riduzioni.

A norma dell'art. 106 del D.Lgs 36/2023, la ditta ha prestato garanzia definitiva costituita da Polizza fideiussoria _____ emessa in data _____ da _____ con sede legale in _____ PEC: _____, autenticata nella firma _____, _____, fino alla concorrenza di Euro _____.

Lo svincolo di detta polizza avverrà automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, dietro presentazione all'istituto garante, da parte della Ditta, del verbale di consegna della fornitura.

Il rimanente 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dell'ultimo trimestre, con richiesta di svincolo della Ditta in carta semplice diretta a TELEDIFE 10. previa comunicazione di autorizzazione allo svincolo da parte di TELEDIFE.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituirà inadempimento del garante nei confronti della Ditta.

Art. 27 – ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 è prevista la corresponsione in favore della Ditta di una anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, da corrispondere entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni.

La predetta anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Ai fini della richiesta del pagamento dell'anticipo contrattuale:

- la Ditta invia a Teledife 10^ Divisione formale richiesta di anticipazione del prezzo mediante PEC all'indirizzo teledife@postacert.difesa.it con l'indicazione dell'art. del contratto a cui si fa riferimento;
- la Ditta attende risposta formale da parte di Teledife 10^ Divisione, con la quale vengono fornite disposizioni in merito all'emissione della polizza fidejussoria;
- successivamente all'accettazione della polizza fidejussoria, Teledife 10^ Divisione autorizza l'emissione della fattura di anticipazione.

Art. 28 – PAGAMENTI

Il pagamento avverrà a favore della Ditta a cadenza trimestrale posticipato, dietro presentazione dei seguenti documenti:

- Verbale di cessione dell'infrastruttura ottica della Difesa e avvio delle attività (solo per il primo trimestre di esecutività);
- Verbale di Regolare Esecuzione trimestrale, comprensivo delle attività di Fase 1 e Fase 2, redatto dal Direttore dell'Esecuzione ed approvato dal RUP.
- Fattura elettronica trimestrale posticipata che potrà essere emessa solo successivamente alla data della lettera di notifica alla Ditta dell'approvazione del Verbale di Regolare Esecuzione relativo al trimestre.

L'importo del canone trimestrale della Fase 1 corrisponde all'importo complessivo dell'offerta a canone diviso per n.7 trimestralità.

La contabilizzazione degli oneri di Fase 2 avverrà con specifica contabilizzazione delle prestazioni eseguite applicando i prezzi unitari del listino posto a base di gara in Annesso B alla Specifica Tecnica. Tale importo verrà decurtato del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

L'importo della Fase 2 indica il tetto massimo di spesa relativo all'attività "Servizi a chiamata", pertanto la Ditta null'altro potrà pretendere qualora nell'esecuzione della presente commessa eroghi detti servizi per un importo inferiore rispetto a quanto previsto dal tetto massimo.

In sede di pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo del contratto, il pagamento avrà luogo dietro presentazione a TELEDIFE 10, a cura di TELEDIFE 2.7, della seguente documentazione:

- garanzia fideiussoria;
- fattura elettronica.

Alla fattura elettronica, che la Società dovrà trasmettere per il tramite del SDI in data corrispondente a quella di emissione, dovranno essere allegati la lettera di notifica dell'accettazione del Verbale di Regolare Esecuzione relativo al trimestre considerato, da parte del RUP ed il verbale di consegna. La fattura dovrà contenere l'indicazione corretta del termine di pagamento/data scadenza fattura come previsto dal presente contratto, e nella causale dovranno essere riportati in modo esatto numero e data contratto,

lotto/sublotto/fase/SAL per i quali si richiede il pagamento. Nei contratti che prevedono l'esenzione IVA dovrà essere previsto il pagamento del bollo virtuale e lo stesso dovrà risultare nell'apposito campo dello SdI. L'inosservanza della presente disposizione potrà costituire motivo di rifiuto della fattura.

Il Codice ufficio IPA di riferimento per l'invio della fattura è CNMP7V (Teledife - 10^a Div.).

Al pagamento si provvederà mediante emissione di apposito ordinativo diretto il cui importo sarà accreditato sul conto corrente bancario che la ditta comunicherà alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010.

In considerazione del peculiare procedimento tecnico/amministrativo di acquisizione della fornitura oggetto del presente contratto, e delle conseguenti complesse attività di perfezionamento delle prescritte documentazioni probatorie della regolare esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. del 9 novembre 2012, n. 192 e s.m.i., le Parti concordano che il termine entro il quale verrà effettuato il pagamento delle fatture sarà di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D., a condizione che la Società abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente contratto.

La fattura che la Ditta trasmetterà all'IPA dovrà contenere in allegato: lettera di notifica di accettazione del Verbale di Regolare Esecuzione e verbale di consegna.

Le parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma derivante dall'art 42 della Legge n.196/2009 e dell'art. 6 commi da 10 a 16 del Decreto Legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.35/2001, nonché delle circolari applicative MEF n.24, n.27 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012 e n.1 del 18 gennaio 2013 e seguenti in materia.

Art. 29 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta assicura e garantisce che il c/c _____ di cui al precedente Art. 28 (pagamenti) è un conto "dedicato" ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e dichiara che le persone delegate ad operare su di esso sono indicati nella

Lettera della tracciabilità dei Flussi finanziari della Ditta (Allegato “C”). Ogni variazione negli estremi del predetto conto o della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata a TELEDIFE 10. a mezzo lettera raccomandata A.R./PEC. In assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita a TELEDIFE per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato.

La Ditta inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente atto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, riportante il relativo codice CIG: _____.

Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del presente atto.

L’obbligo di tracciabilità di cui al presente articolo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente atto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e s.m.i..

Art. 30 – APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190 E DEL D.P.R 16 APRILE 2013, n. 62

La Ditta con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, integrità e correttezza, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

A seguito di tale vincolo, la Ditta è tenuta a sottoscrivere il “*Patto di Integrità*” che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante (**Allegato “D”**).

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Inoltre, la Ditta dichiara di conoscere e si impegna ad osservare, a comunicare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il

“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R..

A tal riguardo, la Ditta dà atto di aver preso visione del D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito internet della Difesa.

L’A.D. qualora riscontri l’eventuale violazione, degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013, contesterà per iscritto alla Ditta contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, l’A.D. applicherà la penale di cui al precedente Art. 17 “Inadempienze contrattuali - penalità relative”.

Qualora dette controdeduzioni non siano presentate o non siano giudicate accoglibili dalla A.D. e le violazioni accertate siano di particolare gravità, nonché in caso di recidiva la A.D. potrà procedere alla risoluzione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’Art.19 “risoluzione del contratto”.

Art. 31 – ASSICURAZIONI SOCIALI

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie tutti gli obblighi di legge e di Contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..) ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, № 68) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.).

La Ditta contraente si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e di categoria.

Inadempienza Contributiva

Nel caso di ottenimento da parte dell’Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Ditta impiegato nell’esecuzione del contratto, che segnali un’inadempienza contributiva, l’A.D., provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'Esecuzione, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Inadempienza Retributiva

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta contraente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione (RUP) inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente inadempiente. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della ditta delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

Art. 32 – CONTROVERSIE

Le eventuali controversie derivanti dal presente atto sono devolute esclusivamente alla giurisdizione ordinaria, Foro di Roma.

Al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.215 del D.Lgs.36/2023, sarà costituito il collegio consultivo tecnico (CTT).

Art. 33 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Ditta dichiara di aver ricevuto contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE" 2016/679 del 27.04.2016, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del

contratto stesso e dei contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale della Ditta acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e dichiara di aver adempiuto agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto e dei contratti di fornitura, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Capitolato d'Oneri come sopra richiamata.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013), il contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.teledife.difesa.it, sezione "Amministrazione Trasparente".

TELEDIFE tratta i dati relativi all'esecuzione del contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge e per finalità da essa consentite.

Con la sottoscrizione del contratto, la Ditta si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Ove la Ditta sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, la Ditta si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che

potranno essere trattati dalla Ditta nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto di Fornitura, unitamente ai suoi Allegati.

Nel caso in cui la Ditta violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nel contratto, e potrà risolvere il Contratto di Fornitura ed escutere la garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione, salvo il risarcimento del maggior danno.

La Ditta si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

Art. 34 - DOMICILIO LEGALE e PEC

Agli effetti del presente contratto la Ditta elegge il proprio domicilio in _____.

La PEC che la Ditta utilizzerà per ricevere/mandare comunicazioni formali è _____

Art. 35 - VARIAZIONE DOMICILIO E/O RAGIONE SOCIALE E PROCURE

Qualora nel corso di svolgimento del presente contratto si verificassero variazioni nel domicilio e/o nella denominazione sociale della Ditta contraente, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate al Ministero della Difesa – TELEDIFE 10. L'Amministrazione appaltante non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni di cui sopra.

Art. 36 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo, registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti alla stipulazione del presente contratto, a termine della legge 27.12.1975 n° 790 e successive modificazioni, sono a totale carico della Società.

Art. 37 - VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente atto, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincola TELEDIFE se non dopo l'intervenuta notifica dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente contratto.

Le parti convengono, altresì, di sottoscrivere il presente Contratto in assenza delle prescritte informazioni del Prefetto competente e che l'A.D. si riserva la facoltà di recedere dallo stesso secondo le previsioni dell'art. 92 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i..

Il presente Contratto, scritto da persona di mia fiducia, è stato riconosciuto dalle parti contraenti conforme alla loro volontà e viene approvato mediante sottoscrizione con firma digitale, unitamente a me Ufficiale Rogante, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale.

LA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

Il presente atto consta, oltre agli allegati, di numero _____)pagine, di cui l'ultima è di numero 12 (dodici) righe oltre le sottoscrizioni.

UFFICIALE ROGANTE

Allegato "A" - Capitolato Tecnico
Allegato "B" - Offerta economica
Allegato "C" - Tracciabilità dei flussi

Allegato “D” - Patto d’integrità